
Deliberazione n. 922 del 29/07/2019

Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare le linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale, contenuto nell'allegato "A", parte integrante del presente atto;
- Di stabilire che il presente atto integra le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 740 del 05/06/2018;
- Di demandare al Dirigente della F.P. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego) gli atti necessari a rendere operativo il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale.

Allegato "A" alla DGR n. **922** del **29 LUG. 2019**

Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale.

Premessa – il quadro di riferimento

Con Delibera di Giunta regionale n. 740 del 5 giugno 2018 e Decreto del dirigente della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego) n. 848 del 24 luglio 2018 la Regione Marche ha provveduto alla revisione del proprio Repertorio Regionale dei Profili Professionali al fine di renderlo completamente rispondente ai requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di definizione e rilascio di qualificazioni spendibili a livello nazionale ed europeo e certificazione delle competenze, con specifico riferimento al Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'8 gennaio 2018.

A seguito di tale revisione, il Repertorio: costituisce il riferimento in termini di attività caratterizzanti, livelli professionali e unità di competenze "intese come insieme di "capacità" e "conoscenze" necessarie a svolgere attività professionali che producono risultati osservabili e valutabili";

- identifica l'insieme di competenze, acquisibili in situazioni e percorsi formativi (contesto di apprendimento "formale") e/o in situazioni e percorsi professionali (contesto di apprendimento "non formale" e "informale"), certificabili e, quindi, spendibili da parte degli individui nel mercato del lavoro.

Esso costituisce il riferimento in termini di contenuti professionali delle qualificazioni rilasciate dalla Regione sia a conclusione di percorsi formativi, sia al termine dei processi di individuazione, validazione e certificazione di competenze acquisite in contesti non formali/informali¹. A tal fine, i profili e le relative ADA ed UC sono correlati al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) di cui al citato Decreto ministeriale, sulla base delle Attività presidiate, così come rappresentate dall'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni; la correlazione a tali Attività – all'interno della struttura dell'Atlante, articolata per Settori economico-professionali, Processi, Sequenze di processo ed Aree di attività – permette la collocazione di ciascuna qualificazione nel Quadro, determinando la correlazione con le altre qualificazioni regionali.

Il Repertorio rappresenta, inoltre, sia un riferimento vincolante sia una risorsa per ripensare il sistema formativo regionale, lungo un processo di medio periodo, nella prospettiva dell'apprendimento permanente delineata dal D. Lgs. del 16 gennaio 2013 n. 13 e dal citato Decreto ministeriale, nella quale le persone apprendono e sviluppano competenze, in momenti diversi della loro vita.

Una simile prospettiva, oltre a richiedere un sistema univoco – il Repertorio - di identificazione delle competenze, richiede la definizione di ulteriori dispositivi di regolazione riguardanti:

¹ In linea con quanto previsto dal D.Lgs 13/13 la Regione Marche ha titolato i CPI ad erogare il Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze e Rilascio del Libretto Formativo del Cittadino.

- le modalità di progettazione ed erogazione dei servizi formativi che tengano conto della necessità di riconoscere e consentire la capitalizzazione degli apprendimenti progressi conseguiti dai partecipanti in ingresso ai percorsi formativi al fine di personalizzare l'investimento formativo di ciascuno;
- delle condizioni per il finanziamento/autorizzazione dei percorsi formativi che tengano conto delle personalizzazioni, mantenendo il giusto equilibrio tra regolazione esterna e libertà progettuale dei soggetti formativi.

Le presenti Linee disegnano il quadro di insieme in cui verranno inseriti tali dispositivi, secondo un processo di progressiva definizione ed introduzione dei riferimenti di regolazione del sistema dell'offerta formativa.

Obiettivi del sistema di offerta formativa regionale

Il principio fondamentale che orienta il sistema regionale di formazione professionale è costituito dall'assunto che l'apprendimento è un processo di accumulo incrementale di competenze, che non avviene per "salti", ma si sviluppa in un continuum, in termini temporali e di contesti. I contesti cosiddetti di apprendimento formale – quali quello della formazione professionale – predisposti per favorire lo sviluppo di nuove acquisizioni devono quindi favorire questo processo, tenendo conto degli stili cognitivi degli individui, e considerando la correlazione tra caratteristiche/requisiti in ingresso, articolazione del percorso, obiettivi in uscita.

Le dimensioni rilevanti per il sistema di offerta formativa regionale sono pertanto:

- a) le caratteristiche degli utenti, in particolare in termini di apprendimento progressivo;
- b) la finalità istituzionale dell'azione formativa (primo ingresso nel mercato del lavoro, riqualificazione/aggiornamento);
- c) gli obiettivi di competenza in uscita dai percorsi da identificare tra gli standard contenuti del Repertorio regionale dei profili professionali ai fini della loro spendibilità.

Il sistema regionale di standard formativi che la Regione intende costruire identifica caratteristiche (di prodotto e di processo; qualitative e quantitative):

- necessarie e sufficienti;
- condivise e rispettate dall'insieme degli attori del sistema della formazione.

quali requisiti minimi per la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi qualitativamente omogenei su tutto il territorio regionale; per la formazione e valorizzazione delle competenze delle persone, a partire dal riconoscimento e capitalizzazione dell'apprendimento progressivo.

Le finalità del sistema regionale di standard formativi minimi riguardano:

- la garanzia della parità di accesso alle opportunità formative offerte dal sistema a tutti i cittadini;
- la presa in carico delle esigenze e dei fabbisogni formativi dei singoli individui da una parte, e dei fabbisogni di sviluppo del capitale umano in relazione alle direttrici di sviluppo economico-produttivo della regione dall'altro;
- la co-responsabilizzazione dei soggetti formatori nella costruzione di un sistema formativo (alimentato da risorse pubbliche o private) equo, efficace ed efficiente, nel rispetto dei diversi ruoli ed in particolare, valorizzando la capacità progettuale e formativa degli operatori, anche attraverso lo sviluppo della capacità di valutare e riconoscere gli apprendimenti conseguiti

dalle persone in precedenti esperienze di apprendimento da valorizzare come crediti nell'ambito dei percorsi formativi offerti ;

- l'efficacia dei percorsi formativi, intesa prioritariamente in relazione alla riconoscibilità e, quindi, spendibilità effettiva dei risultati conseguiti dagli individui, secondo i criteri ed i principi del sistema nazionale di certificazione delle competenze definiti dal D.Lgs. 13/13 e dal D.l. 30 giugno 2015.

Il sistema regionale degli standard formativi

Tenendo conto degli obiettivi sopra richiamati, il sistema regionale di standard formativi che la Regione intende definire individua alcuni indicatori e parametri in relazione alle tre dimensioni rilevanti sopra richiamate, ovvero caratteristiche degli utenti in termini di apprendimento progressivo, finalità istituzionali ed obiettivi in uscita del percorso formativo. La declinazione di specifiche soglie per tali indicatori e parametri avverrà nell'ambito di percorso di progressiva definizione e condivisione con gli attori del sistema a partire dal primo nucleo di standard identificati nel presente dispositivo.

In relazione alle caratteristiche degli utenti, l'indicatore rilevante ai fini della definizione di parametri standard riguarda l'**apprendimento progressivo**, in termini di dominio settoriale e complessità; tale livello può essere desunto dal possesso di titoli di istruzione/formazione o da evidenze di esperienze pregresse.

In relazione alla **finalità** dei percorsi si distingue tra:

- i) formazione per il primo ingresso nel mercato del lavoro rivolta a coloro che devono assolvere al diritto-dovere all'istruzione e formazione fino al conseguimento di una qualificazione o fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;
- ii) formazione per la qualificazione di coloro che, essendo prosciolti dal diritto-dovere di istruzione e formazione, devono conseguire una prima qualificazione;
- iii) formazione per il conseguimento di ulteriori qualificazioni da parte di coloro che hanno già conseguito una qualificazione o che intendono acquisire ulteriori competenze o specializzare/aggiornare quelle possedute.

In relazione agli **obiettivi in uscita** dai percorsi, gli indicatori di riferimento sono costituiti:

- dalle competenze definite nel Repertorio regionale in termini di Unità di competenze e Profili;
- dai livelli EQF che caratterizzano le competenze in quanto risultati di apprendimento, sulla base di quanto previsto dal DM 8 gennaio 2018 che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni.

Primo dispositivo di standard formativi

Nella fase di prima introduzione ed attuazione del sistema regionale di standard formativi, viene definito un primo nucleo di standard formativi regionali che, sulla base dell'apprendimento progressivo e degli obiettivi in uscita, declina i seguenti parametri:

- consistenza del percorso in termini di **durata minima**;
- **percentuale di attività di stage** (in termini di durata minima e durata massima), intesa come esperienza che, mettendo il partecipante in contatto diretto con i contesti di

- esercizio delle competenze acquisite - seppur in situazione “protetta” e non soggetta alle dinamiche lavorative/professionali - arricchisce il processo di apprendimento;
- **quota minima di attività di docenza riservata** a formatori provenienti dal mondo del lavoro e tipologia e consistenza minima dell’esperienza professionale ad essi richiesta.

Tali standard – che sostituiscono il Tabulato regionale quale riferimento per la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche e i percorsi autorizzati - si applicano ai percorsi di:

- formazione per il conseguimento di prima qualificazione da parte di coloro che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere di istruzione e formazione (ii);
- formazione per il conseguimento di ulteriore qualificazione da parte di coloro che hanno già conseguito una qualificazione o che intendono specializzare/aggiornare le competenze possedute (iii).

Livello qualificazione in uscita	apprendimento pregresso	Durata	Quota stage (in ore)	docenti
3 EQF	a) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso	600 ore	30%-40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso	500 ore		
	c) esperienza lavorativa pregressa coerente rispetto ai contenuti del percorso	300 ore	20%-40%	
	d) esperienza lavorativa in corso (occupati) e coerente rispetto ai contenuti del percorso	240 ore	-	
4 o 5 EQF	a) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso	500 ore	30%-40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso	400 ore		
	c) esperienza lavorativa pregressa coerente rispetto ai contenuti del percorso	250 ore	20%-40%	
	d) esperienza lavorativa in corso (occupati) e coerente rispetto ai contenuti del percorso	200 ore	-	
6 o 7 EQF	a) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso	400 ore	30%-40%	almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento
	b) esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso	320 ore		
	c) esperienza lavorativa pregressa coerente rispetto ai contenuti del percorso	200 ore	20%-40%	
	d) esperienza lavorativa in corso (occupati) e coerente rispetto ai contenuti del percorso	100 ore	-	

Le durate indicate sono da intendersi come durata minima di un percorso finalizzato al conseguimento di qualificazione corrispondente ad intero profilo, ovvero all'insieme di tutte le Unità di competenze in esso previste.

Si ritiene inoltre di dover adottare standard anche per i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualificazioni corrispondenti a singole Unità di Competenze tra quelle previste nel Repertorio regionale.

Tenendo a riferimento i medesimi parametri sopra indicati, nella fase di prima introduzione ed attuazione del sistema regionale di standard formativi, viene definito un set di standard di percorso per singola UC che, sulla base del monitoraggio di attuazione, potrà essere modificato e/o implementato.

Durata minima	Durata massima	Percentuale min/max attività pratica	docenti
40	100	30-40%	almeno il 45% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da docenti con almeno 3 anni di esperienza (negli ultimi 8 anni) nell'attività professionale oggetto di insegnamento

In fase di progettazione degli interventi formativi, l'individuazione della durata effettiva del percorso deve tenere conto:

- del **livello della qualificazione** in uscita, intesa come livello EQF attribuito alla UC
- dell'**apprendimento pregresso**, in termini di dominio settoriale e complessità, da rilevare sulla base del possesso di titoli di istruzione/formazione o da evidenze di esperienze pregresse, tenendo conto che la durata massima prevista dallo standard (100 ore) è da considerarsi come il tempo di apprendimento necessario ad acquisire attraverso apprendimento formale l'insieme delle conoscenze e delle abilità che compongono la Unità di Competenze, mentre la durata minima prevista dallo standard (40 ore) indica l'impegno formativo minimo per partecipanti in possesso di titoli di istruzione/formazione o esperienza pregressa a) di livello immediatamente inferiore a quello assegnato alla Unità di Competenze da acquisire b) in ambito coerente con i contenuti del percorso

Al fine di consentire l'allineamento delle indicazioni contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro con modalità del rimborso delle spese a costi reali e il Manuale per la gestione e la determinazione della sovvenzione finale dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro con modalità a costi standard di cui agli allegati A e B deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 4 giugno 2012, viene adottato il seguente modello di equiparazione fra classificazione delle attività formative (attualmente in uso) e livelli di qualificazione in uscita dai percorsi e di individuazione dei valori di costo ora/allievo

TIPOLOGIE FORMATIVE PREVISTE DAL PAR. 1.8.1 DGR 802/12012	COSTO ora allievo	NUOVA CLASSIFICAZIONE	COSTO ora allievo
Formazione di base o di I° livello	9,00	Livelli EQF 2 e 3	9,00
Solo Formazione di II° livello	9,50	Livelli EQF 4, 5,6 e 7	10,00
Solo Specializzazioni	10,50		
Sia Formazione di II° livello sia Specializzazioni	10,00		

Prospettiva evolutiva del sistema regionale.

Nella prospettiva complessiva dell'apprendimento permanente in cui deve essere ri-collocata la formazione professionale, la relazione esistente tra apprendimento pregresso, attività formativa e obiettivo in uscita, rende centrale la capacità del sistema dell'offerta di "prendere in carico" i destinatari innanzitutto attraverso il riconoscimento e la valorizzazione nell'ambito dell'azione formativa delle competenze di cui essi sono portatori, sia in termini di crediti sia in termini di individualizzazione dei percorsi.

Lo sviluppo di questa capacità "attrattiva" del sistema passa anche attraverso:

- una progettazione formativa per unità di apprendimento capitalizzabili riferite alle Unità di competenze, che consentano la "composizione" dei percorsi anche in relazione agli apprendimenti riconosciuti;
- la definizione di standard di processo per la valutazione degli apprendimenti in ingresso ed in itinere, nel quadro degli standard per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; nel processo di erogazione degli interventi formativi, la rilevazione degli apprendimenti pregressi costituisce parte integrante del processo formativo, preliminare alla definizione della progettazione didattica di dettaglio.

Per quanto concerne la predisposizione dell'offerta formativa, ciascun percorso finalizzato al conseguimento di una qualificazione deve essere progettato in maniera da permettere la individualizzazione in caso di partecipanti in possesso di apprendimenti pregressi in forma di titoli e/o di esperienza di lavoro. A tal fine, la progettazione del percorso deve:

- essere realizzata per l'intero percorso rivolto ad utenza senza esperienza o con esperienza non rilevante (di cui al punto a);
- essere articolata in termini di singoli obiettivi di apprendimento e relative unità formative;
- evidenziare la relazione tra le unità formative e relativi obiettivi di apprendimento e le Unità di competenze previste nel Repertorio regionale dei profili professionali che costituiscono l'obiettivo del percorso.

In fase di attivazione del percorso, a seguito della presa in carico dei singoli partecipanti, dovrà essere realizzata la progettazione di dettaglio che specificherà l'articolazione effettiva del percorso individuando le unità formative, sulla base del tipo di esperienza posseduta dai partecipanti.

Al fine di garantire parità di trattamento degli utenti dei servizi formativi e uniformare i comportamenti attuativi dei soggetti erogatori, la Regione definisce anche dal punto di vista procedurale le modalità per la realizzazione delle attività di rilevazione degli apprendimenti pregressi, distinte dalle attività di selezione, ai fini della individualizzazione dei percorsi offerti.

In tale prospettiva è essenziale che anche i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di qualificazione, siano progettati e realizzati avendo a riferimento gli standard di competenze contenuti nel Repertorio regionale, al fine di garantire la trasparenza delle attestazioni concernenti gli apprendimenti acquisiti anche in funzione della loro capitalizzazione ai fini del successivo conseguimento di qualificazioni, attraverso l'individuazione, la validazione e la certificazione.

Ulteriore sviluppo del sistema degli standard formativi

Nell'ambito del percorso delineato dalle presenti Linee di indirizzo per la costruzione del sistema regionale di standard formativi, la Regione promuove azioni anche a carattere sperimentale al fine di favorire il rafforzamento delle qualità degli interventi e lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori impegnati nella loro realizzazione, anche nell'ambito del sistema regionale di accreditamento degli organismi formativi.

A seguito dell'adozione e attuazione del primo nucleo di standard formativi adottati con il presente atto, la Regione procederà all'implementazione del dispositivo con ulteriori standard che potranno riguardare:

- la presenza di metodologie di formazione a distanza all'interno dei percorsi dell'offerta regionale;
- lo svolgimento delle attività di verifica degli apprendimenti durante lo svolgimento del percorso al fine di monitorare il processo di apprendimento ed eventualmente mettere in atto azioni di supporto allo stesso;
- le caratteristiche delle eventuali azioni a supporto dell'apprendimento e professionalità in esse coinvolte;
- le modalità e le procedure per il riconoscimento di crediti in ingresso ai percorsi formativi a fronte del riconoscimento degli apprendimenti pregressi dei singoli partecipanti.